



SENTENZA N. 486/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica, nella persona del Cons. Rossella Cassaneti
in funzione di Giudice Monocratico delle pensioni, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74324/PM** del registro di segreteria, presentato in
data 9/4/2024 dal sig. **(omissis)**, nato a (omissis) rappresentato e difeso
dall'Avv. Claudio PARISI (p.e.c.:
claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it) in virtù di procura anche
speciale resa su foglio separato allegato al ricorso per farne parte
integrante, con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo Studio
Legale in Napoli alla via Foria n. 130, CONTRO l'I.N.P.S. (Sede Centrale di
Roma, Sede Filiale di Napoli Camaldoli e Sede Filiale Metropolitana di
Napoli) in persona del legale rapp.te p.t., AVVERSO "*provvedimento di
recupero indebito contenuto nel messaggio di p.e.c. pervenuto dall'Inps
di Napoli Camaldoli in data 29.02.2024 (in oggetto identificato con nr di
protocollo INPS.5105.29/02/2024.0111482), con cui l'Inps ha evidenziato
un debito di € 12.453,76 che sarà recuperato a partire da maggio 2024
sulla pensione di cui è titolare il ricorrente (oltre al blocco, per mancata
erogazione, dei ratei pensionistici dei mesi di marzo e aprile 2024)*";

Uditi alla pubblica udienza del 24 settembre 2024 gli Avvocati Claudio Parisi per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si sono entrambi riportati ai rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate, con precisazione da parte del Difensore di parte ricorrente di reputare le deduzioni articolate in gravame non incise da quanto *ex adverso* argomentato;

RITENUTO IN FATTO

L'odierno ricorrente, titolare di pensione di anzianità dal 1/8/2019 quale ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ha espresso doglianza avverso il provvedimento di recupero indebito dell'Inps di Napoli Camaldoli datata 29/2/2024 (nr di protocollo INPS.5105.29/02/2024.0111482), con cui la predetta Sede dell'Istituto previdenziale ha evidenziato un debito di € 12.453,76 da recuperare a partire da maggio 2024 sulla pensione. Il ricorrente lamenta che l'indebita erogazione in parola, si è formata per errore imputabile esclusivamente all'INPS, in quanto è scaturita dalla ritardata riliquidazione della pensione del(omissis), mediante applicazione, ai sensi dell'art. 54 DPR 1092/1973, dell'aliquota del 2,44% annuo sulla quota retributiva della pensione calcolata con il cd. sistema misto. Parte ricorrente ha rappresentato, in particolare, che con sentenza n. 215/2020 di questa Sezione Giurisdizionale gli veniva riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione (sempre ai sensi dell'art 54 DPR 1092/1973), con aliquota del 44%, dopo di che tale statuizione veniva parzialmente rivista a seguito dell'impugnazione dell'INPS innanzi alle Sezioni d'Appello, tanto che con sentenza n. 568/2021 della Sez. II

d'Appello, in adesione ai principi espressi dalle SS.RR. nella pronuncia n. 1/2021, si riconosceva al militare il diritto ex art. 54 DPR 1092/1973ma con la minore aliquota del 2,44% annuo; a seguito di ciò -esponeva ancora parte attrice- nell'inerzia dell'INPS nell'effettuare la dovuta riliquidazione in applicazione della pronuncia di secondo grado, lo stesso sig.(omissis) provvedeva a notificare all'Istituto previdenziale diffida a provvedere in tal senso, senza esito, vedendosi così costretto ad agire per l'ottemperanza, ottenendo sentenza n. 499/2023 con cui la Sez. II d'Appello ordinava all'INPS di ottemperare alla propria precedente sentenza n. 568/2021 dianzi citata. Alla notifica di tale decisione del 2023, l'INPS - Sede di Napoli Vomero rappresentava che *“sulla rata 01.02.2022 si è già provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico ... con attribuzione dell'aliquota di rendimento del 2,44% ...”*, sull'erroneo presupposto che sin dall'inizio la pensione del sig.(omissis) fosse stata liquidata al 2,44% e che quindi nessun indebito si fosse generato in capo al pensionato, salvo poi presa di coscienza dell'errore ed emissione dell'impugnato provvedimento di recupero nel febbraio 2024.

Posto quanto sopra, il(omissis) ha dedotto l'irripetibilità della predetta somma ai sensi dell'art. 206 DPR 1092/1973 e, in buona sostanza, in applicazione del principio, frutto di ampia elaborazione giurisprudenziale, secondo cui *“la modificabilità del trattamento pensionistico debba essere soggetta ad un termine variabile caso per caso, che consente di sottrarlo, da un lato, agli escamotages eventualmente perpetrati dolosamente dal pensionato, ma, dall'altro,*

anche alle eventuali <perdite di tempo> dell'ente previdenziale".

L'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata da (omissis) contestualmente al ricorso, è stata accolta con ordinanza n. 62/2024, in cui si rilevava che *"nell'odierna fattispecie, merita adesione la ricostruzione offerta da parte istante, sia in punto di verosimiglianza della fondatezza del diritto (all'irripetibilità delle somme oggetto dell'impugnato provvedimento di recupero) che sotto il profilo della sussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio economico in relazione all'applicazione dell'avversata decurtazione del trattamento pensionistico diretto"*.

In data 12/9/2024 l'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), rappresentando, mediante ricostruzione giuridica della fattispecie oggetto di giudizio che, la stessa non ricade né nella previsione dell'art. 162 (non trattandosi di provvedimenti provvisori) né in quella dell'art. 206 (per evidente non sovrapponibilità dell'ipotesi concreta a quella prevista dalla norma), bensì all'indebito all'indebito in parola è applicabile solo l'art. 2033 c.c. e più propriamente, al netto di circostanze di dettaglio (come gli errori, i ritardi etc.) nell'indebito cd. "da riforma", con la conseguenza che *"il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza che, facendo venir meno ex tunc il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone al debitore di ripristinare il patrimonio del creditore allo status quo ante"*; da ciò, la domanda dell'INPS di rigetto

del ricorso, con vittoria di spese e di competenze di lite.

Il Giudizio è passato in decsione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso mira a fra dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di € 12.453,76 formatosi a seguito dell'erogazione del trattamento pensionistico del ricorrente mediante applicazione sulla quota retributiva della pensione calcolata con il cd. sistema misto, dell'aliquota del 44% -in esecuzione della sentenza n. 215/2020 di questa Sezione Giurisdizionale- poi ridotta al 2,44% per effetto della sentenza d'appello n. 568/2021 che ha riformato la predetta pronuncia di primo grado. In proposito -come anticipato nella premessa in fatto- il ricorrente lamenta che l'indebita erogazione in parola, si è formata per errore imputabile esclusivamente all'INPS, in quanto è scaturita dalla ritardata riliquidazione della pensione del(omissis), mediante applicazione, ai sensi dell'art. 54 DPR 1092/1973, dell'aliquota del 2,44% annuo sulla quota retributiva della pensione calcolata con il cd. sistema misto.

In proposito, è opportuno riportare, in via preliminare, una chiara considerazione espressa dal giudice d'appello nella sentenza n. 499/2023 con cui veniva ordinato all'INPS di ottemperare alla propria precedente sentenza n. 568/2021: *"[...] va respinta l'eccezione dell'INPS relativa alla carenza di interesse ad agire, atteso che è interesse del pensionato, in sede di ottemperanza, quello di vedersi liquidato il trattamento pensionistico correttamente calcolato, così come indicato nella*

sentenza d'appello, peraltro passata in giudicato. Detto interesse ad agire non è assolutamente compromesso dalla considerazione, rilevante come dato meramente fattuale, di cui alla memoria dell'Istituto previdenziale, secondo la quale, all'esito del ricalcolo richiesto con il ricorso per ottemperanza, il pensionato vedrebbe ribassato il proprio trattamento pensionistico, poiché le somme indebitamente corrisposte rimarrebbero suscettibili di recupero ed, invece, è diritto del pensionato quello di vedersi liquidato un trattamento pensionistico che sia conforme alle norme, così come da giudicato, a prescindere dalla circostanza che la riliquidazione possa, in concreto, ridurre la misura della pensione".

A conferma della sussistenza di tale interesse del pensionato -ovvero, alla riliquidazione *in peius* del proprio trattamento pensionistico- la diffida stragiudiziale ad effettuare il ricalcolo pensionistico necessario per eseguire la sentenza n. 568/2021 della Sez. II d'Appello, inviata all'INPS nel febbraio 2023 dall'odierno istante, assistito dall'Avv. Claudio Parisi:

"1) La Corte dei Conti Campania, a seguito del ricorso proposto dal mio assistito finalizzato al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, mediante applicazione dell'art 54 DPR 1092/73, accoglieva la domanda e, con sentenza nr 215/2020, condannava l'Inps alla relativa riliquidazione, oltre arretrati, interessi e rivalutazione;

2) in pendenza dell'appello, detta sentenza venne infine eseguita [...] con emissione di nuovo decreto SM5007 aliquota 44% [...];

3) All'esito del giudizio di appello, la Terza Sezione centrale (cfr all. 3, sentenza nr 568/2021) riformava in parte quella di primo grado,

riconoscendo il diritto ex art 54 ma con la minore aliquota del 2,44% annua;

4) Per effetto della sentenza di appello, la pensione del mio assistito, già riliquidata con aliquota del 44%, deve dunque essere ulteriormente riliquidata (al ribasso).

Fatta questa premessa, il sig.(omissis), mio tramite, invita l'istituto a provvedere al ricalcolo nei sensi di cui sopra, indicando altresì mediante analitico dettaglio le somme che saranno oggetto di restituzione e le modalità di recupero. Restiamo in fiduciosa attesa di celere riscontro, tenuto conto da un lato dell'interesse stesso dell'Inps al recupero e, dall'altro, dello speculare interesse del sig.(omissis) a non rimanere in questa situazione di <limbo>. Ci auguriamo, quindi, di non ritrovarci costretti ad agire in via esecutiva per l'ottemperanza della sentenza di appello, la qual cosa sarebbe paradossale ove il <debitore> fosse costretto a promuovere azione giudiziaria per restituire somme di denaro".

Ciò premesso, risulta certamente corretto quanto rilevato dall'INPS nella memoria di costituzione in giudizio, secondo cui -diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente- "la fattispecie in esame non rientra nella previsione di cui all'art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, in quanto il maggior trattamento erogato dipende da una pronuncia giudiziale poi riformata in appello e non da un provvedimento dell'Amministrazione. Il recupero di quanto indebitamente erogato, in una simile ipotesi, si configura come necessario, restando esclusa l'applicabilità dei principi affermati da ultimo con la pronuncia delle SS.RR. n. 2/QM/2012. Secondo

il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Sez. II d'appello, sent. n. 502/2018, da intendersi qui recepita e riportata, anche ai fini di cui all'art. 39, comma 2, lett. d, c.g.c), in presenza di indebiti derivanti dall'esecuzione di sentenze di primo grado favorevoli al pensionato e successivamente riformate in appello non può mai configurarsi un affidamento incolpevole dell'interessato, idoneo ad impedire la ripetizione delle somme stesse e ciò anche a prescindere dal tempo intercorso tra l'indebita erogazione e l'azione di recupero" (Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 27/2022).

Tuttavia, in fattispecie è accaduto che l'INPS, una volta emessa la sentenza di appello che ha affermato la spettanza del diritto del(omissis) al ricalcolo della pensione mediante applicazione -ai sensi dell'art. 54 DPR 1092/1973- dell'aliquota del 2,44% annuo -anziché di quella del 44%- sulla quota retributiva della pensione calcolata con il cd. sistema misto, non vi ha prontamente dato esecuzione, adottando il relativo provvedimento di cessazione dell'erogazione non spettante e di recupero di quanto indebitamente erogato, soltanto nel febbraio 2024, avendo nel frattempo ignorato sia la diffida ad eseguire la riliquidazione in parola trasmessa nel febbraio 2023 che la sentenza di ottemperanza notificata all'Istituto previdenziale l'11/12/2023; il che fa emergere evidente l'imputabilità all'INPS del ritardo nell'effettuare il dovuto ricalcolo, con conseguente emissione dell'impugnato provvedimento di recupero.

A ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso, con declaratoria

dell'irripetibilità delle somme erogate indebitamente al ricorrente a partire dal febbraio 2023, ovvero dal momento in cui veniva formalmente notificata all'INPS la sentenza di appello n. 568/2021 dianzi citata, con contestuale istanza di ricalcolo della pensione nei termini indicati nella pronuncia e quantificazione delle somme da restituire.

L'accoglimento parziale del gravame giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa e reietta, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate a partire dal mese di febbraio 2023 sul trattamento pensionistico del ricorrente, di cui all'impugnato provvedimento di recupero INPS.5105.29/02/2024.0111482 del 29/2/2024 della Sede INPS di Napoli Camaldoli.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

Depositata in Segreteria il 26.09.2024

Il Direttore della Segreteria (Maurizio Lanzilli)